



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di lunedì 30 novembre 2015

EDITORIALI

[Il limite minimo del 20% nei concordati senza continuità ha modificato la natura del sindacato del tribunale?](#)

di Fabio Battaglia

IMPOSTE INDIRETTE

[Le diverse implicazioni tra caparra, acconti e cauzioni](#)

di Fabio Pauselli

BILANCIO

[D.Lgs. 139/2015: soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato](#)

di Federica Furlani

IVA

[La presentazione dei modelli INTRASTAT per le agenzie di viaggio](#)

di Marco Peirolo

ENTI NON COMMERCIALI

[La responsabilità negli enti associativi. Quarta parte](#)

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Oggi si recita a soggetto](#)

di Michele D'Agnolo

EDITORIALI

Il limite minimo del 20% nei concordati senza continuità ha modificato la natura del sindacato del tribunale?

di Fabio Battaglia

Una delle **norme più rilevanti introdotte con il D.L. 83/2015** è senz'altro quella che, in modifica dell'art. 160 L.F., prevede la necessità che la **proposta di concordato assicuri il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari**, precisando che la norma **non si applica ai concordati in continuità** ai sensi dell'art. 186 bis L.F.

Si premette che non sussiste alcun dubbio che oggi tale limite costituisca una **condizione di ammissibilità**.

Appare utile richiamare come era regolamentato l'istituto del concordato con cessione dei beni previsto dal previgente art. 160.

La norma prevedeva che se il debitore offriva al creditore per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, era necessario che la valutazione di tali beni facesse fondatamente ritenere che i **creditori (chirografari) potessero essere soddisfatti almeno nella misura del quaranta per cento**.

L'art. 186, comma 2, stabiliva altresì, che in questo caso il concordato non si risolveva nel caso in cui nella liquidazione dei beni si ricavasse una percentuale inferiore al quaranta per cento.

Questo era il quadro in una procedura nella quale il presupposto principale per l'ammissibilità alla procedura di concordato era la **meritevolezza**, oggi pacificamente esclusa.

La giurisprudenza imponeva senza dubbio in sede di ammissione un accertamento particolarmente rigoroso che contemplava senz'altro anche un giudizio in punto economico, per cui la valutazione doveva basarsi *"su elementi seri e concreti, cioè capaci di far sorgere la fondata opinione, intesa come quasi certezza, che, in base all'<>id plerumque accidit>>, la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al predetto soddisfacimento"* (così Cass. N. 12615/2007).

Nonostante questo il legislatore aveva pragmaticamente preso atto che una procedura del genere era caratterizzata da una **naturale alea** che si traduceva nel concetto per cui l'adempimento era costituito dalla messa a disposizione dei beni e che poi il mercato avrebbe ben potuto dare esiti diversi rispetto a quanto previsto, seppure con tutte le cautele ed il rigore che la precedente disciplina imponeva.

Con l'entrata in vigore della nuova norma va capito **l'impatto che essa avrà sul sindacato del tribunale in sede di ammissione.**

Non manca chi ritiene che la norma abbia di fatto “**scardinato il sistema**, nel senso che adesso il tribunale non dovrebbe più entrare solo in punto di fattibilità giuridica, **ma svolgere un vero e proprio esame di valutazione economica della proposta.**

Ancora vi è chi ritiene che se dopo l'omologazione il mancato raggiungimento della percentuale promessa, o comunque del limite fissato dei venti per cento, costituisca **causa di risoluzione del concordato.**

Tali impostazioni non appaiono però condivisibili.

Vero è che una norma simile a quella contenuta nel citato articolo 186 L.F. non è stata reinserita unitamente alla fissazione di un limite minimo di soddisfacimento e, tuttavia, non si ritiene che l'introduzione di tale limite consenta di concludere che l'intero sistema con riferimento ai limiti del sindacato del tribunale circoscritti alla fattibilità giuridica, al venire meno del requisito della meritevolezza, all'affidamento in capo ai creditori della valutazione economica del piano, sia stato “scardinato” da questa previsione.

In sede di ammissione mantiene in pieno la sua valenza **l'attestazione in punto di valutazione economica**, che altrimenti avrebbe dovuto essere eliminata, poiché laddove si ammetta che il tribunale possa e debba accedere ad una valutazione economica, non solo potrebbe, ma dovrebbe nominare in quella sede un perito per valutare il patrimonio messo a disposizione dei debitori, svuotando totalmente il ruolo dell'attestatore.

Questo non elimina la possibilità che dopo l'ammissione, nella fase che precede l'adunanza dei creditori, non possa essere nominato un perito e che all'esito di una valutazione che stravolga le previsioni fatte nel piano ed asseverate dall'attestatore, il commissario debba rilevare il venir meno della condizione di ammissibilità introdotta dalla novella, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 173 L.F.

Non paiono insomma esservi motivi per ritenere superata l'impostazione data dalla Cassazione con la nota sentenza n. 1521/2013, in base alla quale nei concordati liquidatori il debitore non è obbligato all'individuazione o all'impegno ad una percentuale, rimanendo l'alea economica in capo ai creditori che dovranno scegliere con il voto se assumersi o meno tale alea. Certo il limite dei venti per cento è posto come limite minimo ed è senza dubbio necessario che l'attestatore confermi la fattibilità entro tale limite della proposta, pena l'inammissibilità della stessa.

Per coloro che esprimono l'interpretazione più rigorosa sopra evidenziata, la riprova sarebbe altresì costituita dall'inserimento nell'art. 161, comma 2, lett. e), dell'inciso “*in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore*”. Anche in questo caso **non pare che la**

volontà del legislatore sia stata quella di modificare l'impostazione negoziale cui è ispirata tutta la riforma, ma semplicemente imporre al debitore di dare un'ampia e circostanziata descrizione del contenuto della proposta sia per enfatizzare il tema dell'informazione in favore dei creditori sia per consentire al tribunale l'esercizio dei suoi poteri in sede di ammissione in punto di fattibilità giuridica e cioè, a mente della citata sentenza della cassazione, di poter esercitare il suo sindacato volto alla identificazione della causa concreta del procedimento “*il che equivale a dire l'accertamento delle modalità attraverso le quali, per effetto ed in attuazione della proposta del debitore, le parti dovrebbero in via ipotetica realizzare la composizione dei rispettivi interessi.*” (così testualmente la citata sentenza).

In un concordato liquidatorio il proponente si obbliga ad assicurare la messa a disposizione dei beni, si obbliga ad assicurare una ragionevole valutazione degli stessi, ma non potrebbe mai eliminare l'alea connessa alle dinamiche del mercato, né appare corretto ritenere che il verbo assicurare significhi che il debitore dovrà rispondere anche per l'imponderabile, **determinando il mancato realizzo della detta percentuale una causa di risoluzione.**

Il meccanismo descritto che consente la possibilità per il commissario di attivarsi per rilevare l'assenza (*ab origine* o sopravvenuta) del rispetto del detto limite minimo, pare **garantire sufficientemente il ceto creditore**, che però non solo può, ma deve occuparsi del piano, valutarlo e sulla base di questo esprimere il suo giudizio in punto di dinamiche economiche.

La riforma ha inteso valorizzare e responsabilizzare il ruolo dei creditori nel tentativo di risoluzione della crisi.

In questo quadro si ritiene che la reintroduzione del silenzio-rifiuto, oltre che comportare un incremento del rischio di poco commendevoli mercati di voto, costituisca un **clamoroso passo indietro** nei confronti di un processo culturale volto a far divenire i creditori attori del procedimento, poiché questo e solo questo è il modo di tutelare seriamente i loro interessi.

I creditori non sono “bambini” che hanno bisogno di “mamma tribunale”, **ma operatori economici (professionisti, imprenditori e banche) che hanno il potere-dovere di valutare per deliberare.**

In questo quadro non si vede perché il disinteresse deve diventare un “no”, **se non inquadrato in una visione moralistica che vede nei creditori delle mere vittime e nel debitore un colpevole.**

L'economia non ha bisogno di moralismo, ma di responsabilità per tutti: per il debitore certamente ed in primo luogo, ma anche per i creditori.

Insomma questa impostazione da talune parti definita “*lassista*” è tutt'altro che questo, ma piuttosto una impostazione che **enfatizza la necessaria serietà delle proposte**, ma anche **l'importanza del ruolo dei creditori**, nella consapevolezza che **la precedente legge fallimentare, ma molti sembrano averlo dimenticato, restituiva solo fallimenti i cui risultati sono sotto noti a tutti.**

IMPOSTE INDIRETTE

Le diverse implicazioni tra caparra, acconti e cauzioni

di Fabio Pauselli

Nell'ambito degli accordi contrattuali l'utilizzo di **caparre, acconti e cauzioni** possono generare **implicazioni di carattere legale e fiscale totalmente diverse tra loro**.

La **caparra**, al verificarsi di un **danno prodotto dall'inadempimento o da un tardivo adempimento** di una delle parti a fronte di una obbligazione assunta, va inquadrata nella fattispecie della **liquidazione del danno**, che può essere legale, giudiziale o volontaria.

Al momento della conclusione di un contratto una parte, a conferma dell'impegno assunto, versa all'altra una somma di denaro definita, in tal caso, **caparra confirmatoria**. In caso di **inadempimento della controparte**:

1. colui che ha ricevuto la caparra potrà recedere **trattenendola a titolo di risarcimento** del danno oppure potrà richiedere la **risoluzione** del contratto o **esigerne l'esecuzione**, spettandogli il **risarcimento del danno**.
2. colui che ha pagato la caparra potrà recedere dal contratto ed esigere il **doppio di quanto pagato** oppure pretendere **l'esecuzione** o chiedere la **risoluzione** del contratto, spettandogli il **risarcimento del danno**.

La caparra si presume tale solo se le parti manifestano la loro volontà in tal senso; il patto per costituire prova ai fini giuridici e fiscali deve essere menzionato in forma scritta. È esclusa dal e non costituisce corrispettivo di cessione di beni o di prestazione di servizi. L'operazione non ha alcuna influenza nemmeno ai fini delle imposte dirette, a meno che non si verifichi l'inadempienza di una delle due parti, costituendosi, in tal caso, una componente di reddito positivo o negativo. La caparra confirmatoria ha funzione di garanzia, pertanto, ai sensi dell'articolo 6 della Tariffa del Tur, è soggetta **all'imposta di registro nella misura dello 0,50%**. Se viene corrisposta in conseguenza di un contratto preliminare, l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

La **caparra penitenziale** costituisce il corrispettivo per il diritto di recesso convenzionalmente stabilito. Chi recede **perde la caparra** o deve **pagare il doppio** di quanto ha ricevuto, senza che si possa pretendere il risarcimento in quanto non è configurabile l'inadempimento. Differisce dalla caparra confirmatoria per la diversa funzione giuridica: mentre la prima **ha funzione di corrispettivo**, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico venuto meno in seguito all'esercizio del diritto di recesso contrattualmente previsto, la **penitenziale** può avere solo una funzione **parzialmente risarcitoria** di un danno. Secondo la dottrina prevalente, al momento della stipula del contratto contenente la caparra penitenziale, questa sconta

l'imposta di registro fissa mentre sconterà l'imposta di registro dello **0,50% in caso di esercizio del diritto di recesso**. Ai fini Iva e delle imposte dirette valgono le stesse regole viste per la caparra confirmatoria.

In caso di dubbio sull'effettiva volontà delle parti o in mancanza di atto scritto o altro documento probatorio, la somma di denaro versata preventivamente assume la natura di **acconto**. In questo caso siamo in presenza di **un'operazione imponibile**, trattandosi di un parziale corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi. In tal senso si applicherà la stessa aliquota del bene ceduto e, qualora sia variata l'aliquota Iva, rimane valida quella applicata al momento della fatturazione dell'acconto o dell'anticipo, fermo restando che sarà necessario fatturare la parte residua con la nuova aliquota. In materia di registro, agli acconti o anticipi non soggetti ad Iva si applicherà **l'imposta di registro nella misura del 3%**. Anche qui se l'acconto è pagato in conformità ad un contratto preliminare, l'imposta pagata sarà imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Per gli acconti o gli anticipi soggetti ad Iva, questi sconteranno **l'imposta di registro in misura fissa in caso d'uso**.

BILANCIO

D.Lgs. 139/2015: soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato

di Federica Furlani

Il **D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015**, di attuazione alla **direttiva europea 2013/34/UE**, ha apportato modifiche non solo in tema di bilancio d'esercizio, trattate in precedenti interventi, ma anche in tema di bilancio consolidato.

Ricordiamo che le nuove disposizioni entrano **in vigore dal 1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data (bilancio 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In particolare l'articolo 7 D.Lgs. 139/2015 ha introdotto modifiche al D.Lgs. 127/1991 in materia di redazione del bilancio consolidato, con riferimento:

- ai **soggetti tenuti a predisporre il bilancio consolidato**, modificando casi di esonero ed esclusione;
- alla **composizione e alle modalità di redazione del bilancio consolidato**;
- al **contenuto della nota integrativa**.

Per quanto riguarda i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, viene previsto un **incremento delle soglie quantitative** al di sotto delle quali non sussiste l'obbligo indicato, riducendo pertanto il numero dei soggetti obbligati.

Il nuovo articolo 27, primo comma, D.Lgs. 127/1991 prevede che, dal 2016, non sono tenute a predisporre il bilancio consolidato **le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti**:

- **20 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale** (in precedenza 17,5 milioni di euro);
- **40 milioni di euro del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni** (in precedenza 35 milioni di euro);
- **250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio** (importo invariato).

Prima della pubblicazione del D.Lgs. 139/2015, a prescindere dal superamento delle soglie quantitative di cui sopra, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussisteva comunque se la controllante o una delle imprese controllate aveva **emesso titoli quotati in Borsa**.

Dal 1° gennaio 2016 il secondo comma dell'articolo 27 D.Lgs. 127/1991 viene sostituito dal seguente: *"L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una*

*delle imprese controllate è un **ente di interessi pubblico** ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".*

L'obbligo pertanto sussisterà comunque per i seguenti enti di interesse pubblico:

- società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- banche;
- imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
- società emittenti strumenti finanziari, che, anorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- società di gestione dei mercati regolamentati;
- società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- società di intermediazione mobiliare;
- le società di gestione del risparmio;
- le società di investimento a capitale variabile;
- gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

È inoltre prevista una **nuova ipotesi di esonero** nel caso in cui la **controllante detenga partecipazioni di controllo esclusivamente di imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi del nuovo articolo 28 D.Lgs. 127/1991**, ovvero:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;
- **in casi eccezionali** (parole aggiunte dall'articolo 7, secondo comma, D.Lgs. 139/2015), non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del bilancio consolidato;
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

IVA

La presentazione dei modelli INTRASTAT per le agenzie di viaggio

di Marco Peirolo

Il **regime speciale Iva** riservato alle agenzie di viaggio, di cui agli articoli 306 e successivi della Direttiva n. 2006/112/CE, non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla **territorialità delle prestazioni di servizi** e alla conseguente presentazione dei modelli Intrastat, entrate in vigore il **1° gennaio 2010** per effetto del recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE.

Pertanto, la vendita di un “**pacchetto turistico**”, essendo un **servizio assoggettato a Iva nel Paese del prestatore**, non deve essere dichiarata negli elenchi riepilogativi dei servizi resi e ricevuti (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E/2010, Parte I, § 12). Ai sensi, infatti, dell’articolo 307 della Direttiva n. 2006/112/CE, la **cessione di pacchetti turistici** si considera territorialmente rilevante nel **luogo di stabilimento dell’agenzia di viaggi** ed è per questa ragione che l’operazione, anche se resa nell’ambito di un rapporto “**B2B**”, risulta estranea alla regola territoriale generale prevista, per le prestazioni di servizi “generiche”, dall’articolo 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 e, di conseguenza, anche dall’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, ex articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993.

Una diversa conclusione vale per i **servizi singoli** (es. hotel, volo, ecc.) resi dall’agenzia di viaggi **in nome e per conto dei clienti**, soggetti passivi, stabiliti in altri Stati membri, per i quali la citata Circolare n. 36/E/2010 (Parte I, § 13) ha precisato che si applica la regola territoriale generale prevista per le prestazioni “generiche”, basata sulla tassazione nel Paese del committente, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 1-quater. I **singoli servizi previamente acquisiti dall’agenzia di viaggi** sono, invece, esclusi dall’adempimento, siccome la rivendita è soggetta al regime speciale ai sensi dell’articolo 74-ter, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972.

Si precisa che l’acquisto da parte del *tour operator* del **singolo servizio** (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi riepilogativi, in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di **deroga ai fini territoriali** ex articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972 e, d’altra parte, i servizi singolarmente considerati sono esclusi dal regime speciale di cui all’articolo 74-ter dello stesso decreto.

Nel caso, però, delle **prestazioni di guida turistica**, che la Circolare n. 36/E/2010 (Parte A, § 14) considera relative ad un’attività culturale, in quanto il requisito culturale è preminente, occorre osservare che, dal 1° gennaio 2011, le stesse assumono **natura “generica”**, sicché sono territorialmente rilevanti nel luogo stabilimento dell’agenzia di viaggio. Se quest’ultima è italiana, la prestazione beneficia del regime di esenzione di cui all’articolo 10, comma 1 n. 22), D.P.R. 633/1972, per cui il modello INTRA 2-quater non deve essere presentato (art. 50, comma

6, del D.L. n. 331/1993). Se, invece, l'agenzia è stabilita in altro Paese UE, in base alle indicazioni fornite dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43/E/2010 (§ 1), la guida turistica italiana, per non presentare il modello INTRA 1-quater, deve **verificare** se, per la prestazione in esame, sia dovuta l'Iva nel Paese del committente.

La predetta circolare chiarisce che “*si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell'accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l'imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente*”.

Inoltre, “*in mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente*”.

Il criterio territoriale previsto per le prestazioni di intermediazione rese dall'agenzia di viaggi al di fuori del regime speciale si applica solo nel caso in cui il committente della prestazione sia un **soggetto passivo**. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia un “**privato consumatore**” trova, infatti, applicazione la deroga dell'articolo 7-sexies, comma 1 lett. a), D.P.R. 633/1972, che considera rilevanti le prestazioni di intermediazione effettuate nel territorio dello Stato; in pratica, la territorialità della prestazione è collegata al **luogo di effettuazione dell'operazione intermediata**.

Tra le prestazioni di intermediazione rese dal *tour operator* sono comprese anche quelle fornite tramite Internet, come nel caso delle **prenotazioni on line di singoli servizi** (hotel, volo, guida turistica). Come specificato dalla Circolare n. 36/E/2010 (Parte I, § 15), la circostanza che la prestazione sia resa con l'ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come commercio elettronico “diretto”. Infatti, il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.

Nel caso per esempio in cui il ***tour operator*** italiano emette fattura per i servizi resi ad un **operatore con sede in altro Paese UE** per l'**intermediazione** effettuata, tramite il proprio portale, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal *tour operator* stesso, l'operazione si configura come una **prestazione di intermediazione effettuata in nome e per conto del soggetto passivo comunitario**. Essendo territorialmente rilevante nel Paese del committente, la stessa deve essere rilevata negli **elenchi riepilogativi delle prestazioni rese** (modello INTRA 1-quater).

ENTI NON COMMERCIALI

La responsabilità negli enti associativi. Quarta parte

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

Maggiore interesse riveste, invece, **la responsabilità che possa derivare alle associazioni, dalle strutture e/o attrezzature di cui esse dispongono e sulle quali devono esercitare gli obblighi di custodia di cui all'articolo 2051 codice civile**; tale responsabilità è configurabile anche per gli enti associativi non *profit*.

Si tratta, pertanto, di una forma di responsabilità che, oltre a risultare piuttosto frequente nella casistica delle associazioni, merita anche particolare attenzione, posto che configura un'ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva.

Perché ricorra la responsabilità oggettiva *ex articolo 2051 codice civile* occorrono i seguenti **tre presupposti**:

- la **domanda di risarcimento** deve essere **rivolta contro il soggetto che ha la custodia della cosa**;
- il **danno** non deve essere stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato; deve cioè sussistere un **rappporto di causalità tra la cosa e il danno**, rispetto al quale il comportamento del danneggiato o di un eventuale terzo non risulta determinante.
- il **danno deve essere stato arrecato** non già “con la cosa”, bensì **“dalla cosa”**; in tal modo volendosi intendere che la cosa non deve entrare nel processo produttivo del danno come mera occasione, ma deve essere, essa stessa, la causa o concausa del danno.

Un ultimo aspetto da considerare relativamente alla responsabilità civile delle associazioni è quello relativo all'**ammissibilità di dichiarazioni di esonero da responsabilità**.

In effetti, si assiste ad una prassi secondo la quale gli organizzatori di manifestazioni fanno sottoscrivere ai partecipanti dichiarazioni di siffatta natura per declinare ogni eventuale propria responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere ai soci o a terzi.

Non si può far a meno di rilevare **la limitatissima validità di simili clausole**. Infatti, la dichiarazione di esonero da responsabilità verrebbe a costituire una “esimente negoziale” rispetto alla lesione di beni per i quali, tuttavia, l’ordinamento giuridico prevede l’assoluta indisponibilità da parte del loro stesso titolare: ricordiamo che **l’articolo 5 codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell’integrità fisica**.

In sostanza la sottoscrizione da parte di tutti quei soggetti che “usufruiscono” delle attività associative, è vista con sfavore da parte dell’ordinamento giuridico, poiché in primo luogo tali soggetti, così facendo rinunciano alla pretesa di un impegno minimo e inderogabile alla diligenza da parte della associazione stessa, nell’esplicitamento della sua attività. In secondo luogo il contenuto dell’articolo 5 codice civile deve essere spiegato in tal senso, ed in relazione al campo dell’illecito civile: nessun individuo può rinunciare alla tutela di beni fondamentali, quali il suo diritto all’integrità psico-fisica, per mezzo di patti o clausole contrattuale, che una volta stipulate lo metterebbero nelle condizioni di dover solo “subire” un pregiudizio, causato da altri, senza la possibilità di ottenerne una tutela risarcitoria.

Quanto appena detto trova concreta attuazione in forza dell’articolo 1229 codice civile (applicabile pure nel campo della responsabilità extracontrattuale) che sancisce la nullità delle clausole di esonero dalla responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

La clausola di esonero dalla responsabilità è, pertanto, valida solo con riferimento ai normali e prevedibili rischi inerenti l’attività di cui trattasi, ma non può certo estendersi alla responsabilità per danni che derivino da specifica imprudenza, negligenza o imperizia, in violazione del fondamentale principio del *neminem laedere*.

Analoghe considerazioni andrebbero svolte circa l’inutilità di avvisi per i quali l’associazione non risponde di eventuali furti che dovessero avvenire all’interno degli spogliatoi gestiti dalla associazione, anche nel caso in cui gli oggetti fossero stati inseriti all’interno di armadietti chiusi con lucchetto la cui chiave sia rimasta nella disponibilità del proprietario dei beni asportati.

Le considerazioni fin qui fatte in materia di responsabilità giuridica extracontrattuale evidenziano i molteplici rischi connessi all’attività delle associazioni, in alcuni casi tutelabili attraverso la stipula di valide coperture assicurative.

Si ricorda che ove si stipuli una polizza di responsabilità civile verso terzi sarà opportuno inserire la clausola che **gli associati sono terzi tra di loro** al fine di evitare possibili non coperture in caso di danni che avvengono all’interno della attività associativa.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Oggi si recita a soggetto

di Michele D'Agnolo

Nel corso degli ultimi dodici anni, ho tentato con ogni mezzo di introdurre nelle menti dei professionisti, obnubilati dagli adempimenti e da un lavoro sempre più stressante ed alienante la **necessità del cambiamento**. La tecnologia, la disponibilità delle informazioni, la globalizzazione, l'educazione di massa stanno cambiando profondamente scenari e protagonisti. Da qui la necessità di cambiare organizzazione e comunicazione dello studio, di innovare servizi e metodologie.

Ma mi sono scontrato subito con il **più insidioso dei nemici, la forza dell'abitudine**.

Personalmente ho provato a portare questo messaggio di cambiamento, duro ma anche carico di speranza con ogni mezzo possibile a mia disposizione. Ho scritto e cercato di pubblicare libri, articoli, saggi. Ho partecipato in veste di relatore a dibattiti e convegni. Mi sono fatto intervistare da radio e televisioni. Ho prestato il volto a webinar e videolezioni.

Sono andato a trovare, a mie spese, ogni professionista che ne avesse bisogno per un primo colloquio. Ho cercato di mostrare a tutti le mie ferite ancora lacere e sanguinanti per evitare ad altri gli stessi danni morali e fisici che lo svolgere una professione decadente ha cagionato a me, imbarbarendomi.

Ho poi lungamente pensato che forse sorridendo alcuni messaggi sarebbero arrivati prima e meglio e così è nato uno stile espositivo orientato alla battuta e al reciproco divertimento, che è culminato nella redazione dei brevi articoli di questa rubrica. Che ha avuto e sta avendo grande successo.

Ma in molti anni di attività di ricerca e divulgazione, non ho mai pensato, nemmeno lontanamente, di ricorrere alla narrazione come elemento di riflessione collettiva. Eppure una storia, un esempio valgono molto di più di mille teorie, e si ricordano meglio. Devo ammetterlo, una simile metodologia è probabilmente troppo avanti anche per me. E, d'altra parte, chi lo ha detto che per imparare qualcosa bisogna per forza annoiarsi. Ascoltando un presuntuoso che dall'alto della cattedra ti dice che stai sbagliando tutto. Qui ci vuole edutainment allo stato puro.

Ci hanno pensato, per fortuna, i nostri amici e colleghi della Commissione per l'Organizzazione dello Studio Professionale dell'ODCEC di Roma, che hanno organizzato nientemeno che uno **spettacolo teatrale** per mettere i colleghi davanti ai vizi e alle virtù delle nostre piccole botteghe degli errori.

Lo spettacolo, che significativamente si intitola “Partita Doppia” è in scena a Roma al Teatro Greco, nel pomeriggio del 10 dicembre. Sottotitolo “Dall’organizzazione contabile alla dis-organizzazione di studio”.

Frutto della mente vulcanica di Pierpaolo Palmieri, collega che da qualche anno dirige la Commissione ed attore dilettante, lo spettacolo vede come soggettisti, sceneggiatori, i colleghi e gli altri professionisti fiancheggiatori che a vario titolo partecipano alle attività della commissione. Un’opportunità di vedere al lavoro un pool affiatato di giovani attori e registi professionisti.

Non assisteremo quindi al classico convegno sull’organizzazione dello studio ma ad una vera e propria rappresentazione teatrale con attori professionisti.

Si parlerà in chiave brillante dei nostri piccoli e grandi problemi di studio, seguendo i dettami del Teatro-impresa.

La storia è quella di un professore di finanza aziendale che ha insegnato in una prestigiosa Università Anglosassone e che a fine carriera, in procinto di ricevere un prestigioso premio, ricorda i suoi inizi quando era praticante presso uno studio commerciale.

Il professore ricorda alcuni episodi avvenuti nel suo breve periodo di tirocinio.

Tutto ruota intorno alla classica verifica in studio da parte di un funzionario dell’agenzia delle entrate che, creando un po’ di scompiglio, mette a nudo quelle che sono le carenze nella gestione di uno studio professionale. Nel descrivere qualche giornata di vita dello studio commerciale si affronteranno i classici temi con cui quotidianamente siamo abituati a confrontarci: rapporti con i clienti, con i nostri collaboratori, con la famiglia, con i nostri colleghi ecc. passando per l’F24Elide e le lunghe inutili file in tribunale e in agenzia delle entrate. Tutte problematiche, ci ricorda Pierpaolo Palmieri, legate anche all’ambivalenza della nostra figura: Rappresentiamo il Cliente o lo Stato?

Già, anche la nostra vita privata risulta compressa e compromessa da una professione che sovente ci toglie troppo tempo ed energie.

Terminato lo spettacolo, si discuterà di quanto appena visto attraverso una tavola rotonda. Il parterre di esperti è di prim’ordine e non mancheranno certo gli stimoli per il miglioramento delle nostre strutture e, speriamo, anche delle nostre esistenze.

L’appuntamento è per Giovedì 10 dicembre 2015, dalle ore 14,30 alle ore 19,00 al Teatro Greco di Roma, in Via R. Leoncavallo, 10/16. Per informazioni è attiva la linea 06 8608047. Aderite numerosi.